



all. b)

Operazioni a premio

Sono procedure ad evidenza pubblica rivolte a promuovere comportamenti attivi e partecipati da parte di potenziali destinatari finali delle politiche sostenute dal FSE, attraverso la proposizione di idee, attribuendo ai vincitori un beneficio economico, anche a natura non monetaria, avente natura di contributo. Le operazioni a premio sono esplicitamente previste, con riferimento ai fondi SIE, dall'art. 66 del Regolamento (UE) 1303/2013, anche in combinazione con altre forme di intervento.

Anche in questo caso il riferimento normativo è dato dall'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" della legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e sue modificazioni ed integrazioni.

Il FSE non sostiene operazioni a premio nei termini del "Concorso sotto soglia" di cui all'art. 110 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs 163/2006 e s.m.i., in ragione dei differenti ambiti di applicazione, obiettivi, contenuti e modalità di partecipazione proprie dei concorsi di progettazione ed ai concorsi di idee, di cui agli artt. da 99 a 109 del citato Codice.

L'avviso pubblico di indizione dell'operazione a premio deve in ogni caso rispettare i seguenti principi:

- eleggibilità al FSE della tematica oggetto di premio;
- innovatività della tematica oggetto di premio;
- trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità;
- ridotta entità del premio assegnato;
- non correlazione fra ammontare del premio ed eventuali costi sostenuti dai vincitori;
- non creazione di posizioni di favore rispetto all'eventuale, successivo utilizzo da parte dell'Amministrazione degli esiti del concorso per programmare ulteriori operazioni a valere su risorse pubbliche;
- pubblicizzazione degli esiti del concorso, inclusi quelli non ritenuti idonei, al fine della più ampia conoscenza degli elaborati prodotti.

Se il premio è assegnato ad una persona giuridica va inquadrato nell'ambito della normativa sugli aiuti di Stato.

Il processo valutativo e di selezione è riferito ad una fra le seguenti modalità, fra loro combinabili:

- **valutazioni comparative** delle domande ammissibili sulla base di **criteri di merito**;
- **valutazioni comparative** delle domande ammissibili sulla base di **criteri oggettivi**.

La valutazione delle proposte progettuali si articola cronologicamente in tre fasi:

- istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità, svolta dal Servizio competente;
- valutazione tecnica per la verifica di merito della qualità dell'offerta tecnica di progetto o valutazione oggettiva, svolta da apposito nucleo nominato dal Dirigente responsabile del Servizio competente;
- approvazione degli esiti.



In esito alla fase istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità sono considerate cause di non accesso alla fase di valutazione, fatti salvi ulteriori elementi eventualmente definiti in sede di avviso pubblico:

- la non eleggibilità della proposta progettuale al titolo dell'avviso;
- il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione della proposta progettuale;
- il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della proposta progettuale;
- il mancato ricorso all'utilizzo della modulistica prevista per la presentazione della proposta progettuale;
- l'assenza della documentazione obbligatoria richiesta in allegato.

Per l'approfondimento sugli aspetti di programmazione si rimanda al documento "Metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di sorveglianza del PO FSE Umbria in data 7 luglio 2015, alla voce "Procedure ad evidenza pubblica".